

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 65

23 marzo 2011

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PIACENZA

**MODIFICAZIONI ALLA L.R. 2 AGOSTO 1984, N. 42
(NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA.
DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)**

Oggetto assembleare n. 1191

Relazione

Signori Consiglieri! Il passare degli anni rivela la pressante necessità di apportare modifiche alle norme regionali che regolano la bonifica, segnatamente in ordine ai contributi versati dai consorziati, fra l'altro per un indispensabile recepimento dell'interpretazione costantemente fornita, dalla Suprema Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite, delle norme della legge-quadro, che resta il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. La presente proposta di legge regionale intende riportare la necessaria legalità nella contribuzione di bonifica.

L'art. 1 provvede a riscrivere il vigente articolo di legge regionale disciplinante appunto il riparto degli oneri. Il comma 1 riprende la legge quadro nazionale, individuando le spese per le quali sia possibile chiedere un contributo (riserva di legge ex art. 23 della Costituzione). Il comma 2 specifica, alla lettera riprendendo sentenze di consolidata giurisprudenza della Cassazione, la natura del beneficio che, solo, può determinare l'iscrizione a ruolo per un bene immobile. Il comma 3, sempre in applicazione sia della legge sia della giurisprudenza, chiarisce come il convogliamento di acque meteoriche compete al gestore del servizio di fognatura e, conseguentemente, al medesimo ente faccia carico il canone per l'utilizzo di canali e strutture di bonifica, il comma 4 fissa un limite temporale per l'adempimento di un preciso obbligo di legge, cui i Consorzi di bonifica non possono ulteriormente sottrarsi. L'art. 2 delega alle Province l'approvazione degli atti fondamentali della vita dei Consorzi: statuto, perimetro di contribuzione e piano di classifica. La maggiore vicinanza dei Consigli provinciali all'attività consortile, rispetto alla Giunta regionale, motiva il decentramento di competenze.

L'art 3 viene incontro all'opposizione frapposta da Consorzi di bonifica a consegnare, a quegli enti locali che ne facciano richiesta, opere costruite dallo Stato. L'art. 4 reca il necessario ordine nelle votazioni espresse nell'Assemblea dei Consorzi. Non pare infatti motivato che alle votazioni partecipino coloro che versano al Consorzio un corrispettivo per il servizio irriguo di cui godono. Trattandosi di un servizio (alla stregua della fornitura di acqua potabile, di energia elettrica, di gas, di collegamenti telefonici ecc.) occorre che il diritto di voto

competa non a chi riceve un servizio per il quale paga (come, appunto, l'utente di luce, gas, acqua...), bensì a chi versa un

contributo senza corrispettivo di servizio. Si fa comunque eccezione per un rappresentante garantito a tale categoria.

PROGETTO DI LEGGE**Art 1**

L'art. 13 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42, è così sostituito:

“Art. 13*Riparto degli oneri a carico delle proprietà consorziate*

1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, contribuiscono alle spese disciplinate dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica integrale e per il funzionamento del consorzio di bonifica

2. Le spese di cui al comma 1 sono ripartite in ragione del beneficio conseguito o conseguibile sulla base del piano di riparto di contribuenza. Il beneficio deve essere accertato con riferimento ai singoli beni e non può essere desunto in via indiretta dal solo fatto che altri immobili traggano un vantaggio. Non rileva il beneficio complessivo, espresso in termini di miglioramento ambientale, che gli immobili ricevono nel loro insieme dalle opere e dagli interventi di bonifica. Il beneficio deve essere diretto e specifico, tale da produrre un incremento di valore dell'immobile nel periodo cui si riferisce il contributo. Il contributo non può essere stabilito in misura fissa, ma deve essere commisurato all'entità del beneficio arrecato all'immobile. Qualora il contributo risulti, per l'anno di riferimento, inferiore al minimo previsto per l'iscrizione a ruolo, esso verrà riscosso in un anno successivo, quando la somma dei contributi delle annualità pregresse avrà raggiunto la soglia minima. Il contributo è dovuto per immobili compresi all'interno del perimetro di contribuenza.

3. I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all'obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche. I soggetti gestori del servizio idrico integrato che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi di bonifica sulla base di convenzioni-tipo approvate dalla Giunta regionale.

4. I Consorzi di bonifica provvedono, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione, a trascrivere i perimetri di contribuenza di cui all'art 10 del regio decreto 13

febbraio 1933, n. 215, già delimitati ovvero che vengano delimitati secondo le norme della presente legge. Trascorso tale termine, i contributi non saranno esigibili fino all'avvenuta trascrizione.”

(Articolo non ammesso ai sensi della deliberazione della Consulta di Garanzia statutaria di ammissibilità n. 2 del 18 febbraio 2011 pubblicata nel B.U.R.E.R.T. n. 35 del 7 marzo 2011).

Art 2

1. Il comma 1 dell'art 17 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42, è così sostituito:

“1. Il Consorzio è retto da uno statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Consiglio provinciale della Provincia nel cui territorio è compreso il Consorzio. Compete altresì al Consiglio provinciale l'approvazione del perimetro di contribuenza e del piano di classifica. Qualora il comprensorio del Consorzio di bonifica ricada nel territorio di più Province, la competenza è dei Consigli provinciali interessati.”

(Articolo ammesso ai sensi della deliberazione della Consulta di Garanzia statutaria di ammissibilità n. 2 del 18 febbraio 2011 pubblicata nel B.U.R.E.R.T. n. 35 del 7 marzo 2011).

Art 3

1. All'art. 3 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42, è aggiunto in fine il seguente comma:

“Nel caso di opere idrauliche di bonifica costruite dallo Stato a proprio carico, delle quali uno o più Comuni chiedano la consegna, i Consorzi di bonifica provvedono a consegnare le opere ai Comuni interessati.”

(Articolo ammesso ai sensi della deliberazione della Consulta di Garanzia statutaria di ammissibilità n. 2 del 18 febbraio 2011 pubblicata nel B.U.R.E.R.T. n. 35 del 7 marzo 2011).

Art. 4

1. All'art. 16 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42, è aggiunto in fine il seguente comma:

“15-bis. Gli utenti irrigui eleggono un proprio rappresentante, votandolo in un'unica sezione loro riservata, indipendentemente dal corrispettivo corrisposto per il servizio goduto. Gli utenti irrigui che corrispondano altresì il contributo di bonifica votano nella sezione per la quale versino al Consorzio di bonifica la maggiore somma.”

(Articolo ammesso ai sensi della deliberazione della Consulta di Garanzia statutaria di ammissibilità n. 2 del 18 febbraio 2011 pubblicata nel B.U.R.E.R.T. n. 35 del 7 marzo 2011).